



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori

Direzione Generale delle Politiche per l'Impiego

**PRIMA RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
("NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI")**

Roma, giugno 2002

Centro riproduzione e stampa – Via Flavia, 6

La presente pubblicazione è stata curata dalla Divisione III della Direzione Generale delle Politiche per l'Impiego.

**PRIMA RELAZIONE AL PARLAMENTO
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
“NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”**

Presentazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

INDICE SISTEMATICO

Pag.

INTRODUZIONE

PARTE PRIMA

COMPETENZE E ATTIVITA' DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE, A NORMA DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N.68.

1. Produzione normativa

- 1.1 Anni 1999 - 2000 - Decreti e circolari
- 1.2 Anno 2001 - Atti di indirizzo e circolari

2. Rilevazione periodica dati numerici sui fruitori del collocamento obbligatorio e raccolta delle informazioni sullo stato di attuazione degli adempimenti per l'applicazione della legge n. 68 del 1999, a livello regionale

- 2.1 Dati statistici
- 2.2 Stato di attuazione

3. Ripartizione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

- 3.1 Decreto di ripartizione 26 settembre 2000
- 3.2 Decreto di ripartizione 12 luglio 2001
- 3.3 Ripartizione delle risorse 2002

4. Procedimenti amministrativi relativi a particolari modalità di assunzione

- 4.1 Esoneri parziali
- 4.2 Compensazioni territoriali
- 4.3 Gradualità delle assunzioni

5. Azioni comunitarie per la promozione dell'inserimento lavorativo dei disabili, in aderenza ai principi della legge n.68 del 1999. Partecipazione a progetti di studio a livello europeo

- 5.1 Iniziative finanziate dal Fondo Sociale Europeo
- 5.2 Partecipazione al progetto di ricerca sulle politiche dell'handicap promosso dall'OCSE
- 5.3 Ratifica della Convenzione n.159 del 1983 dell'OIL sulla riqualificazione professionale e l'occupazione delle persone handicappate

PARTE SECONDA

IL QUADRO DI RIFERIMENTO IN AMBITO REGIONALE

1. Metodo di indagine e contenuti del piano di lavoro	59
2. Le aree di analisi: orientamenti comuni ed esperienze rilevanti	
a) Situazione atti regionali di regolazione e di indirizzo	60
b) Strumenti operativi a supporto dell'azione di inserimento lavorativo	83
c) Operatività delle commissioni sanitarie di accertamento della disabilità. Profili di criticità. Numero di accertamenti effettuati	87
d) Convenzioni per l'assunzione: numero, qualità, durata nel tempo, natura delle iniziative formative	90
- Convenzioni di inserimento e di integrazione lavorativa (articolo 11, legge n.68)	90
- Convenzioni con le cooperative sociali (articolo 12, legge n.68)	99
- Convenzioni con enti pubblici	99
e) Iniziative finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo	101
f) Stato di aggiornamento delle graduatorie	103
g) Stato di costituzione dei Fondi regionali e aggiornamento sugli impegni di spesa.....	105
h) Certificazioni di ottemperanza	107
i) Procedimenti di autorizzazione alla compensazione territoriale intraregionale e all'esonero parziale	109

PARTE TERZA

CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI

1. Programmi e prospettive

2. Esigenze di intervento; integrazioni e adeguamenti

PARTE QUARTA

RELAZIONI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E APPENDICE NORMATIVA

(I documenti della parte quarta non sono disponibili on line. Possono essere consultati presso la
Divisione III della Direzione generale delle Politiche per l'Impiego)

PARTE SECONDA

IL QUADRO DI RIFERIMENTO IN AMBITO REGIONALE

1. Metodo di indagine e contenuti del piano di lavoro.

La documentazione pervenuta dalle regioni e dalle province autonome, a norma dell'articolo 21 della legge n.68, che viene pubblicata integralmente nella successiva sezione, riporta i dati concernenti l'attuazione della legge a livello territoriale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di acquisire elementi specifici ed informazioni omogenee, ha provveduto, sin dall'inizio dell'anno 2000, a fornire a tutte le amministrazioni regionali indicazioni circa i contenuti delle notizie che si è inteso acquisire, sia per quanto concerne l'attuazione della legge n.68, sia per l'attività di gestione e gli adempimenti amministrativi di competenza.

Con riferimento all'anno 2000, sono pervenute risposte da circa la metà delle regioni. Il livello di conoscibilità è quindi piuttosto parziale, anche se non va trascurato che il periodo di riferimento coincide con il primo anno di applicazione della legge di riforma, con le conseguenti difficoltà di avvio anche determinate dalla regionalizzazione della funzione di collocamento.

Per quanto riguarda l'anno 2001, le informazioni pervenute, sicuramente più complete sotto il profilo della quantità, si differenziano in maniera piuttosto evidente nei contenuti ed anche nelle modalità di comunicazione dei contenuti stessi: in taluni casi, sono stati forniti prevalentemente dati numerici, in altri, è stata privilegiata la sintesi narrativa degli interventi, talvolta gli elementi cognitivi sono accompagnati da valutazioni di merito. La diversità delle impostazioni ha comportato non poche difficoltà nella lettura e nella rilevazione delle informazioni, data la complessità e la frequente interdisciplinarietà delle iniziative.

Dall'esame delle relazioni, emergono tuttavia dei comuni denominatori nelle modalità di assolvimento degli adempimenti attuativi della legge, nonché per la concertazione degli atti di indirizzo da sottoporre agli organi regionali sulle problematiche della legge di riforma. In altri casi, invece, per quanto attiene all'attivazione di particolari strumenti di implementazione dell'azione di inserimento lavorativo dei disabili, le esperienze risultano variegata e di estremo interesse, poiché innovative ed efficaci.

Nella presente sezione si procede, preliminarmente, in via deduttiva, esaminando per argomenti e sintetizzando in via generale le scelte metodologiche e di merito che presiedono all'attività di applicazione, nonché i singoli ambiti di intervento, per trarne le prime conclusioni in ordine alle comuni soluzioni. Questo percorso consente di porre in evidenza, oltre al dato fattuale, le concrete difficoltà incontrate a livello locale nell'odierna fase di prima attuazione, le logiche risolutive, le problematiche più diffuse, il grado di funzionamento degli istituti regolati dalla legge, le eventuali patologie del sistema per future correzioni o aggiustamenti.

Vengono poi segnalate, a titolo esemplificativo e per ciascun argomento, le esperienze che si sono ritenute particolarmente significative, per il tipo di scelta operata o perché maggiormente indicative per la valutazione sul funzionamento.

2. Le aree di analisi: orientamenti comuni ed esperienze rilevanti.

Gli argomenti di riferimento che guidano la seguente ricognizione sono quelli individuati nell'ultima e definitiva nota di richiesta delle informazioni alle regioni, trasmessa da questa Amministrazione in data 11 marzo 2002, finalizzata a delineare una griglia comune di lavoro e a fornire un quadro omogeneo di riferimento per la lettura e l'analisi delle informazioni.

a) Situazione atti regionali di regolazione e di indirizzo

La costituzione dei nuovi organi preposti alla funzione di collocamento, a seguito della svolta regionalista, e la predisposizione delle strutture di supporto alle assunzioni obbligatorie, disegnata dalla legge n.68 del 1999, come si è più volte accennato, hanno seguito due percorsi distinti ma complementari, convergenti nell'azione propositiva e programmatica delle moderne politiche per l'impiego.

Nella prima parte di questa trattazione sono state illustrate le caratteristiche della rilevazione effettuata, con scadenze periodiche, a livello di amministrazione centrale, al fine di ottenere un quadro completo dell'apparato amministrativo sul quale si predispongono i compiti operativi connessi all'avviamento al lavoro.

In questa sezione si esporranno i risultati del monitoraggio svolto nei primi due anni di attuazione della legge, attraverso il dettaglio fornito dalla tabella sintetica utilizzata per la rilevazione.

La partenza del nuovo sistema è legata, principalmente, all'emanazione della legge regionale o degli atti amministrativi che recepiscono i principi della legge nazionale di riforma e della normativa di esecuzione per la concreta applicazione a livello locale.

Allo stato, otto regioni hanno effettuato interventi normativi per l'attuazione della legge n.68, con provvedimenti di carattere generale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Veneto); deve precisarsi, tuttavia, che l'articolo 20 della legge n.68 riconosce alle regioni e province autonome la possibilità di conformarsi alle disposizioni attuative della legge nazionale nell'ambito delle rispettive competenze¹, con l'unico vincolo del perseguimento dello scopo, e che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta il decentramento amministrativo dei servizi per l'impiego è stato attuato, con decreti legislativi specifici, come previsto dal decreto legislativo n.469 del 1997, solo nell'aprile dello scorso anno.

Oltre alla emanazione di un provvedimento avente carattere generale e spesso in aggiunta a questo, si è talvolta fatto ricorso ad un intervento legislativo o amministrativo più puntuale; in particolare, interventi individuali si sono registrati per l'istituzione dei Fondi regionali e dei relativi organi di gestione (articolo 14 della legge), spesso disciplinati, nella loro specificità, nel contesto delle leggi di bilancio, nonché per la costituzione e la composizione dei Comitati tecnici e per la definizione dei criteri che concorrono alla formazione della graduatoria unica.

Quanto alla istituzione dei nuovi organi preposti alle politiche per l'impiego, per il compimento del processo di decentramento, si fa rinvio ai provvedimenti organizzativi a ciò diretti; al momento, le Commissioni regionali tripartite e le Commissioni uniche provinciali, previste dal citato decreto legislativo n.469, risultano costituite e funzionanti nella maggior parte delle regioni, con le peculiarità riscontrabili nelle province autonome e nelle regioni a statuto speciale.

¹ Con sentenza n.84 del 30 marzo 2001 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 20 della legge, nella parte in cui prescrive anche alle province autonome di Trento e Bolzano l'obbligo di conformarsi alle norme di esecuzione della legge medesima aventi carattere generale, assumendo che solo fonti normative statali, espressione della funzione di indirizzo e coordinamento, costituiscono un vincolo per le Province autonome, "limitatamente al conseguimento degli obiettivi e dei risultati in esse stabiliti". Una potestà normativa secondaria non può quindi far sorgere, nei confronti delle predette Province, un obbligo di conformazione di natura generale, poiché si porrebbe in posizione sovraordinata rispetto a competenze normative costituzionalmente garantite.

Lo stato di costituzione dei servizi per l'impiego e dei Comitati tecnici è invece ancora in fase di completamento²; si evidenzia, sotto tale profilo, un ritardo piuttosto marcato nelle regioni del centro-sud, soprattutto in termini di concreta operatività, a regime, dei centri per l'impiego, spesso costituiti ma non ancora funzionanti e con spiccate differenziazioni tra le province anche nello stesso ambito regionale.

Nonostante tali difficoltà, soprattutto in alcune aree territoriali, deve registrarsi lo sforzo rilevante da parte delle autonomie regionali di assicurare la piena applicazione dei principi della legge n.68, spesso con il ricorso a strumenti transitori di raccordo che consentono, da parte delle esistenti strutture, una gestione della materia delle assunzioni obbligatorie allineata con la nuova impostazione normativa.

Decisivo, in tale fase, è il ruolo dei Gruppi di lavoro e dei Tavoli tecnici a carattere interprovinciale, esperienza comune a molte realtà regionali, con la frequente partecipazione dei comuni, costituiti per la programmazione e il coordinamento delle iniziative volte ad assicurare e a potenziare il servizio di collocamento mirato in favore dei lavoratori disabili. A tali organi sono spesso affidate competenze di studio e di gestione trasversali rispetto alle molteplici componenti (il profilo sanitario, le problematiche giuslavoristiche, le implicazioni sociali e assistenziali e le esigenze gestionali ed organizzative) che confluiscono nel sistema delle assunzioni obbligatorie. Né va trascurato il forte ruolo propositivo e di impulso che gli stessi rivestono nei confronti degli organi regionali istituzionali, che ne raccolgono le analisi e i risultati in atti normativi e di indirizzo.

Le tabelle delle pagine seguenti espongono, per ciascuna regione, lo stato di avanzamento istituzionale della legislazione regionale, finalizzata all'attuazione della legge n.68.³

² Per un approfondimento tecnico si rinvia al Rapporto Isfol sullo stato di costituzione dei servizi per l'impiego, di recente pubblicazione.

³ La scheda originale di rilevazione trasmessa alle regioni per il monitoraggio periodico è consultabile in appendice.

Regione	A B R U Z Z O
Commissione Regionale	istituita con L.R.76/98
Commissione Provinciale	istituita con L.R.76/98
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	L.R. n.14 del 18.4.2001 recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della L.12.3.99, n.68"; con d.g.r. 935/01 sono stati determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione ed al versamento delle somme di cui all'art.5, L.68/99
Stato di costituzione servizi per l'impiego	costituiti con L.R.76/98 ; istituito il Servizio per l'Inserimento Lavorativo degli Utenti Svantaggiati (S.I.L.U.S.) presso ciascuna provincia; istituito il Comitato di coordinamento istituzionale presso la Regione per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
Comitato Tecnico	operativo a Teramo e L'Aquila; gli altri si costituiranno secondo progetto di delibera di Giunta Regionale
Graduatorie	non esiste ancora un quadro di riferimento completo
Fondo Regionale	istituito con L.R.14/2001 ; con d.g.r.1076/01 è stato costituito il Comitato di gestione del Fondo; in fase di definizione la bozza di regolamento per il funzionamento del Fondo; con d.g.r. 82/02 sono stati individuati i criteri di ripartizione delle risorse alle Province L.R.14/01
Esperienze significative	è stato attivato, in seno all'Ente Strumentale Abruzzo Lavoro, l'Osservatorio sull'Inclusione Sociale (Monitoraggio sul Collocamento Obbligatorio al 31.12.2001)

Regione	BASILICATA
Commissione Regionale	istituita con L.R. 29/98
Commissione Provinciale	istituita con L.R.29/98
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	L.R. n.28 del 20.7.2001 recante "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili"; la Commissione Permanente per l'Impiego ha approvato uno schema di convenzione per l'inserimento mirato e programmato dei soggetti protetti, che potrà, d'intesa tra le parti, essere adattato alle specificità economiche territoriali di competenza
Stato di costituzione servizi per l'impiego	costituiti con d.g.r. 66/02 e d.g.r.1386/01 (8 sono operativi)
Comitato Tecnico	costituiti con d.g.r. 66/02 e d.g.r.1386/01 (8 sono operativi)
Graduatorie	istituite con d.g.r. 59/01 : sono state formulate e pubblicate in entrambe le province, esclusi orfani e vedove
Fondo Regionale	con L.R.13/02 è stata istituita la Commissione Regionale per la gestione del Fondo; con delibera della Giunta Regionale sono stati approvati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento nel Fondo Regionale, del contributo di cui al co.3, art.5 della L.68/99, nonché la periodicità con la quale il datore di lavoro deve trasmettere al servizio competente copia delle ricevute dei pagamenti a tale titolo effettuati
Esperienze significative	

Provincia Autonoma	BOLZANO
Commissione Regionale	ne svolge le funzioni la Commissione Provinciale per l'Impiego istituita con L.P.19/1980
Commissione Provinciale	istituita con L.P.19/80, L.P.39/92, L.P.2/96
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	con L.P. 20/83 e Decreto del Presidente della Provincia n.49/01 sono state attuate le convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'art.11, co.4, della L.68/99; inoltre il medesimo d.p.p. 49/01 stabilisce regole di carattere generale per l'attuazione delle procedure amministrative in materia di collocamento dei disabili; con d.g.p. 1354/01 sono stati approvati ai sensi dell'art.5, co.7 della L.68/99, i criteri relativi alle modalità di pagamento, riscossione e versamento degli esoneri contributivi
Stato di costituzione servizi per l'impiego	con D. Lgs.vo 430/95 viene trasferito l'ULMO e le sezioni circoscrizionali alla Provincia Autonoma di Bolzano; con L.P.2/96 le competenze delegate vengono attribuite alla Ripartizione Lavoro e le relative funzioni vengono svolte in base all'apparato organizzativo della Provincia Autonoma
Comitato Tecnico	con Decreto del Presidente della Provincia n.49/01 le funzioni attribuite al Comitato Tecnico sono esercitate per la parte di competenza, dall'Ufficio del Lavoro e dalle Commissioni mediche di cui alla L.104/92 secondo i criteri fissati con d.g.p. 2643/01 .
Graduatorie	redatte 3 volte l'anno secondo i criteri previsti dal d.p.p.49/01
Fondo Provinciale	istituito con L.p. 2//2001 (legge di bilancio)
Esperienze significative	con i Fondi dell'Unione Europea è stato promosso un progetto inteso ad individuare nuovi interventi di formazione da porre in essere per favorire l'occupazione delle persone disabili; inoltre con i Fondi dell'Unione Europea è stato elaborato un opuscolo informativo sulla disciplina del collocamento obbligatorio

Regione	CALABRIA
Commissione Regionale	istituita con L.R. 5/01
Commissione Provinciale	costituite
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	L.R. 32 del 26.11.2001 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità"
Stato di costituzione servizi per l'impiego	
Comitato Tecnico	istituito con L.R. 32/01
Graduatorie	istituite con L.R.32/01
Fondo Regionale	istituito con L.R.32/01
Esperienze significative	

Regione	CAMPANIA
Commissione Regionale	istituita con L.R.14/98
Commissione Provinciale	istituita con L.R.14/98
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	D.P.2516 del 21.11.2001 recante "Regolamento sui criteri attuativi della L. 68/99 concernenti le funzioni e i compiti, conferiti agli enti locali, in materia di politiche del lavoro"; con il medesimo Decreto Presidenziale è stato istituito il Gruppo permanente di Programmazione e Coordinamento degli interventi per favorire l'inserimento dei disabili;
Stato di costituzione servizi per l'impiego	istituiti con d.g.r.1832/01 (individuate 49 sedi)
Comitato Tecnico	
Graduatorie	approvati i criteri per la formazione della graduatoria unica provinciale
Fondo Regionale	istituito con L.R.18/2000 ; con d.p.g.r. 461/2001 sono stati nominati i componenti del Comitato di gestione del Fondo
Esperienze significative	la Commissione Regionale per il Lavoro ha approvato la Convenzione quadro e gli schemi tipo per le convenzioni di inserimento lavorativo; con cadenza mensile è stato previsto il coordinamento regionale con le province per le problematiche relative alla L.68/99; sono state stipulate le convenzioni con l'Inps e con l'Inail; progetto di pubblicizzazione della L.68/99 attraverso interventi verso i C.P.I. e i Comitati Tecnici Provinciali con seminari di aggiornamento e campagna di sensibilizzazione delle imprese attraverso l'elaborazione di opuscoli informativi

Regione	EMILIA ROMAGNA
Commissione Regionale	istituita con L.R.25/98
Commissione Provinciale	istituita con L.R.25/98 ; inoltre anche ai sensi della L.R.14/00 , attuativa della L.68/99, sono state istituite ed attivate in ogni Provincia specifiche sedi di concertazione sul collocamento mirato
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	L.R. 14 del 25.02.2000 recante "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate"
Stato di costituzione servizi per l'impiego	istituiti con L.R.25/98 ed operativi
Comitato Tecnico	istituito con L.R.14/2000 ed operativo in tutte le Province
Graduatorie	con d.g.r.1872/00 sono stati definiti i criteri per la costruzione delle graduatorie provinciali; è attivo fin dall'entrata in vigore della L.68/99 un tavolo tecnico costituito da regioni e province, dal quale sono usciti ulteriori indirizzi applicativi comuni in ordine anche a questo tema
Fondo Regionale	istituito con L.R.14/2000 ed ordinariamente alimentato da esoneri e sanzioni
Esperienze significative	Tavolo tecnico comune-regione-province per l'individuazione di ulteriori indirizzi applicativi in ordine alla L.68/99; guida on line sul collocamento mirato; utilizzo ordinario FSE (misura dedicata ed accesso ad altre misure); schemi tipo di convenzione; percorsi formativi mirati; L.R.45/96 specifica per gli aiuti all'occupazione; utilizzo programmi comunitari dedicati a progetti per la sperimentazione di strutture di servizio per il collocamento mirato

Regione	FRIULI-VENEZIA GIULIA
Commissione Regionale	istituita con L.R.1/98 e modificata con L.R.12/01
Commissione Provinciale	
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	L.R. n.12 del 10.04.2001 recante "Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale"; deliberazione da parte del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, su "Direttive per la stipula delle convenzioni di cui agli artt.11 e 12 della L.68/99"
Stato di costituzione servizi per l'impiego	istituiti con L.R.1/98 (18 sono operativi)
Comitato Tecnico	istituito con L.R. 12/01
Graduatorie	sono state formulate; attualmente si stanno approntando le integrazioni necessarie ai criteri di formulazione già esistenti
Fondo Regionale	con L.R.12/01 sono stati istituiti nel bilancio dell'ente, appositi capitoli in entrata e in spesa, allocando due poste con vincolo di destinazione
Esperienze significative	con L.R. 3/02 (legge finanziaria regionale) è stato previsto, a partire da Luglio 2002, il passaggio di competenze, dalla regione alle province, in materia di lavoro, e pertanto si ritiene che ci saranno ulteriori modifiche alla normativa regionale per l'attuazione della L.68/99; con le risorse del FSE la regione ha previsto la misura B1 e B1/impr. per la concessione di incentivi per l'avviamento al lavoro di disabili e con d.g.r. del 2001 sono state regolamentate la misura degli interventi e le modalità di accesso agli incentivi

Regione	L A Z I O
Commissione Regionale	istituita con L.R.41/98 e con d.g.r.1790/99
Commissione Provinciale	istituita con L.R.41/98 (costituite a Roma, Frosinone, Viterbo e Latina)
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	la d.g.r.1688/01 contiene una proposta di legge regionale su "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili" (attualmente all'esame del Consiglio Regionale); con d.g.r.1133/00 sono state individuate le modalità di versamento delle somme derivanti da contributi e maggiorazioni riguardanti la concessione dell'esonero parziale; con d.g.r.2261/00 è stata regolamentata la procedura di concessione ai datori di lavoro delle agevolazioni previste dall'art.13 della L.68/99; il d.g.r.532/02 delega il Direttore alla sottoscrizione delle convenzioni con gli enti previdenziali per la fiscalizzazione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art.13, L.68/99; con d.g.r. 534/02 sono state regolamentate le modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro e la determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna Provincia per l'anno 2001
Stato di costituzione servizi per l'impiego	con d.g.r. 222/00 sono stati definiti i bacini per l'istituzione dei Centri per l'impiego
Comitato Tecnico	istituiti ed operativi a Frosinone, Latina, Roma; a Viterbo non è ancora operativo
Graduatorie	non sono stati adottati dalla Regione nuovi criteri di graduatoria
Fondo Regionale	istituito con art.229 della L.R.10/01 (legge di bilancio); con d.g.r. 1246/01 è stato costituito e regolamentato il Comitato di gestione del Fondo
Esperienze significative	le Province si sono attivate per autoregolamentare i criteri per la stipula delle convenzioni con le aziende richiedenti; Frosinone ha attuato il piu' ampio decentramento delle funzioni attribuendo ai CPI del territorio competenze in materia di iscrizione e avviamento; prosegue l'attività del coordinamento regionale delle Province per la corretta applicazione della L.68/99; a Roma è stato istituito L'Organismo per il diritto al lavoro dei disabili

Regione	L I G U R I A
Commissione Regionale	istituita con L.R.27/98
Commissione Provinciale	
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	
Stato di costituzione servizi per l'impiego	istituiti con L.R.27/98
Comitato Tecnico	
Graduatorie	con d.g.r.91/02 sono state approvate le "modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie dei disabili disoccupati al fine del loro collocamento al lavoro"
Fondo Regionale	
Esperienze significative	coordinamento regionale tra Regione Liguria, Agenzia Liguria Lavoro e Province; progetto rete informativa per fasce deboli ed elaborazione di guide e manuali per operatori del sistema

Regione	L O M B A R D I A
Commissione Regionale	istituita con L.R.1/99
Commissione Provinciale	istituita con L.R.1/99 (costituite e insediate a livello provinciale)
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	con d.g.r. VII/5341/01 sono state ripartite le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili tra le Province lombarde ed individuate le prime modalità applicative per il riconoscimento delle agevolazioni, previste dalla L.68/99, destinate ai datori di lavoro privati
Stato di costituzione servizi per l'impiego	gestione a livello provinciale e solo Pavia sta pensando ad un graduale decentramento ai Centri per l'Impiego
Comitato Tecnico	costituito in 10 province
Graduatorie	con delibera della Commissione Regione per le Politiche del Lavoro n.1/01 sono stati definiti i criteri per l'elaborazione delle graduatorie provinciali
Fondo Regionale	in fase di elaborazione il progetto di legge regionale
Esperienze significative	<p>è in corso di sperimentazione presso due realtà provinciali il software MATCH per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; in alcune realtà provinciali si sono organizzati incontri di lavoro con le imprese finalizzati per l'attivazione delle Convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'art.11 della L.68/99; in una provincia è stata predisposta una banca dati in cui inserire le mansioni professionali richieste dalle aziende; un'altra provincia ha avviato una collaborazione con enti di formazione per attuare stages scolastici in aziende che sono soggette all'obbligo di assunzione; la Regione ha approvato e finanziato 139 progetti di formazione e accompagnamento al lavoro con le risorse del FSE, anno 2000/2001, obiettivo 3 misura B1 "Inserimento lavorativo e reinserimento gruppi svantaggiati", sottomisura B1.1 "Interventi di formazione rivolti a persone portatrici di handicap fisici e mentali che intendono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro, non ascrivibili alla formazione interna all'obbligo scolastico"</p>

Regione	M A R C H E
Commissione Regionale	istituita con L.R.38/98 e costituita con d.p.g.r. 13/99
Commissione Provinciale	istituita con L.R.38/98 ed operative
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	stipula tra la Regione e le Direzioni regionali di Inail e Inps, dei protocolli d'intesa per la gestione della fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali derivati dalle convenzioni stipulate dalle Amministrazioni Provinciali con i datori di lavoro per i programmi mirati di inserimento.
Stato di costituzione servizi per l'impiego	istituiti con L.R.38/98 (operativi)
Comitato Tecnico	istituiti con d.g.r. 1174/00 (operativi)
Graduatorie	istituite con d.g.r.2756/01
Fondo Regionale	istituito con L.R. 24/2000
Esperienze significative	convenzioni con aziende private e pubbliche amministrazioni; progetto per lo snellimento dei percorsi di accertamento e la definizione delle capacità lavorative

Regione	M O L I S E
Commissione Regionale	istituita con L.R. 27/99 ; è stata costituita con d.p.g.r. 5/2001 e ricostituita con d.p.g.r. 38/02
Commissione Provinciale	costituita a Campobasso con d.p.p. 14/PS/01 e ad Isernia con d.g.p.292/99
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	
Stato di costituzione servizi per l'impiego	operativi a Campobasso, Isernia e Termoli
Comitato Tecnico	in fase di costituzione
Graduatorie	graduatorie 2002: regolamentate, approvate e pubblicate
Fondo Regionale	è in corso l'iter procedurale per l'approvazione della legge regionale di istituzione
Esperienze significative	coordinamento regionale delle province per l'attuazione delle legge 68/99

Regione	PIEMONTE
Commissione Regionale	istituita con L.R.41/98
Commissione Provinciale	istituite con L.41/98 (operative)
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	con d.g.r. 58-5530/02 è stata stipulata la convenzione con la Direzione INAIL del Piemonte per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 della L.68/99; con d.g.r. 59-5531/02 è stato stipulato il protocollo d'intesa tra la Regione e la Direzione INPS del Piemonte per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi diritto alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art.13 della L.68/99; con d.g.r. 57-5529/02 è stato stipulato il protocollo d'intesa tra la Regione e la Direzione Regionale INAIL per il Piemonte per l'integrazione delle iniziative INAIL ex art.24 del D.Lgs. 38/2000 nell'ambito della pianificazione degli interventi di competenza degli enti territoriali ai sensi della L.68/99
Stato di costituzione servizi per l'impiego	con d.g.r. 24-26752/99 sono stati costituiti 30 Centri per l'Impiego (operativi)
Comitato Tecnico	operativo in tutte le province
Graduatorie	con d.g.r. 56-5967/02 sono state approvate le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria
Fondo Regionale	istituito con L.R. 51/00 ; con d.g.r. 41-2738/01 sono stati approvati i criteri di indirizzo e coordinamento per la gestione del Fondo; con d.g.r. 49-3602/01 sono stati approvati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della L.68/99;
Esperienze significative	sostegno iniziative comunitarie Equal a favore dei disabili in diverse province

Regione	PUGLIA
Commissione Regionale	istituita con L.R.19/99
Commissione Provinciale	istituita con L.R.19/99 (operative)
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	
Stato di costituzione servizi per l'impiego	istituiti con L.R.19/99 (operativi)
Comitato Tecnico	istituito con L.R.19/99 (costituito a Lecce e Brindisi)
Graduatorie	sono a cura delle singole province
Fondo Regionale	istituito con L.R.9/00 (Legge di bilancio); con d.g.r. 91/01 è stata costituita la Commissione Regionale per il Fondo Occupazione Disabili; con d.g.r.2073/01 è stata approvata la composizione della Commissione Regionale per il Fondo Occupazione Disabili; con d.g.r. 307/02 sono stati approvati i criteri di gestione del Fondo
Esperienze significative	coordinamento tra Regione e Province, nei Centri Territoriali per l'Impiego, per una puntuale applicazione della L.68/99; è stato attivato uno "sportello gestione convenzioni" a Brindisi; approvazione convenzioni con aziende private sia a Bari che a Lecce

Regione	SARDEGNA
Commissione Regionale	<p>Decreto legislativo 10.4.2001, n.180 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e di servizi all'impiego"</p>
Commissione Provinciale	
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	
Stato di costituzione servizi per l'impiego	
Comitato Tecnico	
Graduatorie	
Fondo Regionale	
Esperienze significative	nell'ambito del POR misura 3.4, periodo 2000/2006, sono state previste azioni volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione del posto di lavoro (per l'annualità 2000-2001 è prossima l'istituzione di Centri itineranti presso i Comuni della Sardegna); nell'ambito del POR misura 3.1 la Regione ha previsto la costituzione del SIL come rete informativa e di raccordo tra le politiche del lavoro e della formazione e come supporto ai processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro con particolare attenzione alle categorie sociali in stato di svantaggio compresi i disabili

Regione	SICILIA
Commissione Regionale	
Commissione Provinciale	
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	
Stato di costituzione servizi per l'impiego	con D.A.n.19/02 è stato approvato, previa acquisizione di parere favorevole da parte della Commissione Regionale per l'Impiego, il masterplan dei Servizi per l'Impiego
Comitato Tecnico	con L.R.24/00 sono stati istituiti i Comitati provinciali per il sostegno dei disabili (costituiti con appositi DD.AA., attualmente in fase di registrazione) in attesa dell'istituzione dei Comitati Tecnici
Graduatorie	in fase di discussione i criteri
Fondo Regionale	istituito con L.R. 24/2000 e con D.A.75/Gab/AG del 2002 è stato costituito il Comitato di gestione del Fondo
Esperienze significative	consulenza sulla normativa statale e regionale ai disabili, alle loro famiglie, alle associazioni rappresentative dei disabili e di organi pubblici e privati

Regione	T O S C A N A
Commissione Regionale	istituita con L.R.52/98 e integrata con L.R.62/01 ;
Commissione Provinciale	istituita con L.R.52/98 ;
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	con d.g.r.1397/99 e d.g.r. 489/00 sono state individuate le procedure sul collocamento obbligatorio; con d.g.r.1166/00 è stata individuata la Convenzione quadro per la determinazione dei programmi di inserimento lavorativo dei disabili in imprese private e nella P.A. e la ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale; con d.g.r.1224/01 è stata individuata la durata massima delle convenzioni ai fini della ripartizione del Fondo Nazionale
Stato di costituzione servizi per l'impiego	decentramento gestionale della L.68/99 ai Centri per l'Impiego; con il Piano Regionale per le politiche dell'Impiego e le politiche attive del lavoro, 2001-2002, approvato con d.c.r. 179/01 , è stato assunto l'impegno di completare il masterplan regionale dei Servizi per l'Impiego;
Comitato Tecnico	con d.g.r.489/00 è stata definita la composizione; la definizione delle procedure di funzionamento è stata lasciata all'autonomia di ciascuna Provincia;
Graduatorie	con d.g.r. 908/01 sono state definite le modalità e i criteri di valutazione che concorrono alla formazione della graduatoria;
Fondo Regionale	istituito con L.R.12/00 ; con d.g.r. 381/01 è stato istituito il Fondo regionale e le procedure di esonero parziale; con d.g.r.1045/00 sono stati definiti i criteri per la designazione dei componenti del Comitato regionale del Fondo per l'Occupazione dei Disabili; con d.c.r. 8/00 sono stati definiti i criteri per la gestione del Fondo; con d.g.r. 132/01 è stato istituito il Comitato regionale del Fondo Occupazione Disabili; con d.g.r. 150/02 sono state approvate le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo regionale e le priorità per la concessione dei contributi
Esperienze significative	FSE- POR Obiettivo 3 - 2000/2006: predisposizione di azioni positive per la sperimentazione di un bando regionale per l'avvio di convenzioni per l'inserimento temporaneo dei disabili presso cooperative sociali di tipo b, attraverso aiuti economici fino a 150 milioni per cooperative di tipo b; delibera 1414/00 recante "Modalità di concessione e fiscalizzazione contributiva (convenzioni con Inps e Inail)

Provincia Autonoma	TRENTO
Commissione Regionale	/
Commissione Provinciale	istituita con L.P.19/83
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	art.26 della L.P.3/00 recante "Disposizioni in materia di lavoro in attuazione della L.68/99"; con Delibera della Commissione Provinciale per l'Impiego n. 284/01 sono stati individuati i criteri e le convenzioni tipo in materia di lavoro dei disabili; con d.g.p. 1906/01 è stata regolata la materia degli esoneri; con Delibera 1353/00, 3016/00, 1968/01, 1089/02 , sono state emanate le disposizioni e le linee operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili ai fini dell'applicazione della L.68/99
Stato di costituzione servizi per l'impiego	costituiti con L.P. 3/97 in attuazione del D.Lgs. 430/95
Comitato Tecnico	istituito con Delibera n.11/01 dell'Agenzia del Lavoro
Graduatorie	in via di definizione la nuova regolamentazione. Elenchi aggiornati alla data del 31.05.2002
Fondo Provinciale	con L.P.3/2000 è stato istituito il "Fondo provinciale per i disabili"
Esperienze significative	Documento di politica del lavoro 1999-2000 e Nuovo Documento di Politica del Lavoro 2002-2004

Regione	U M B R I A
Commissione Regionale	istituita con L.R. 41/98
Commissione Provinciale	istituita con L.R.41/98 ; con d.g.r.1548/00 sono affidati alle Commissioni Provinciali compiti già appartenenti alla Commissione Regionale Tripartita
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	d.g.r.1279/00 (primi indirizzi sull'applicazione della norma)
Stato di costituzione servizi per l'impiego	gestiti a livello provinciale
Comitato Tecnico	operativo
Graduatorie	Aggiornate al 31.12.01; attualmente le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono contenute in un protocollo d'intesa Regione-Province-parti sociali che è in via di definizione e diverrà oggetto di delibera di Giunta Regionale
Fondo Regionale	istituito con L.R. 18/2000 (legge di bilancio); è attualmente in fase conclusiva il disegno di legge sulle modalità di funzionamento e sugli organi di gestione del Fondo
Esperienze significative	protocollo d'intesa con parti sociali e province per disciplinare in modo organico la materia sui disabili; attraverso le risorse del FSE sono stati messi a bando nell'ambito dell'Ob.3, misura B1, risorse relative alla concessione di bonus formativi, a interventi riguardanti percorsi di orientamento, formazione, consulenza e accompagnamento all'inserimento lavorativo e agli aiuti all'occupazione e alla trasformazione dei contratti a causa mista in lavoro a tempo determinato

Regione	VALLE D'AOSTA
Commissione Regionale	<p>Decreto legislativo 10.4.2001, n.183 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni in materia di lavoro".</p>
Commissione Provinciale	
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	
Stato di costituzione servizi per l'impiego	
Comitato Tecnico	
Graduatorie	
Fondo Regionale	
Esperienze significative	

Regione	V E N E T O
Commissione Regionale	istituita con L.R.31/98
Commissione Provinciale	istituita con L.R.31/98
Legge/atti amministrativi della Regione in attuazione della L.68/99	L.R.16 del 3.8.2001 recante "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12.3.99, n.68 e istituzione Servizio Integrazione Lavorativa presso le aziende ULSS"; d.g.r.40/00 (indirizzi di prima applicazione della L.68/99); d.g.r.1982/00 (ulteriori indirizzi applicativi L.68/99); con d.g.r.1002/00 sono stati individuati i criteri di concessione degli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e di pagamento, riscossione e versamento al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili dei contributi esonerativi e delle sanzioni; con d.g.r.3742/00 sono stati forniti indirizzi applicativi in tema di convenzioni, compensazioni interprovinciali, attribuzione alle Province delle risorse del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili
Stato di costituzione servizi per l'impiego	attivati 40 centri per l'impiego
Comitato Tecnico	d.g.r.1982/00 (ulteriori indirizzi applicativi sulla L.68/99)
Graduatorie	d.g.r. 1982/00 (ulteriori indirizzi applicativi sulla L.68/99)
Fondo Regionale	istituito con L.R.16/01 ; con d.g.r. 48/02 è stata istituita la Commissione Regionale per la gestione del Fondo; con d.g.r.3014/01 è stato assegnato il Fondo alle Province
Esperienze significative	novembre 2000: messa a punto convenzioni tipo di cui agli artt.11 e 12 della L.68/99 da parte degli uffici regionali in collaborazione con le province, con esperti designati dalle parti sociali e dalle ASL; iniziative finanziate con le risorse del FSE, obiettivo 3

b) Strumenti operativi a supporto dell'azione di inserimento lavorativo.

In questa sezione si intende porre in luce esperienze di particolare interesse, anche preesistenti alla vigenza della legge di riforma, rivedute e rafforzate in aderenza alla nuova impostazione del collocamento mirato.

Le informazioni trasmesse dalle regioni sono pertanto eterogenee, pur nella identità dello scopo da realizzare, ma proprio per questo notevolmente indicative del grado di interesse e di attenzione rispetto alla materia dell'inserimento lavorativo dei disabili, permettendo un'analisi ad ampio raggio dei percorsi privilegiati e delle concrete opportunità offerte.

ABRUZZO

In tutti i centri per l'impiego sono stati istituiti i S.I.L.U.S., servizi per l'inserimento lavorativo degli utenti svantaggiati, con funzioni di accoglienza, orientamento e preselezione. Inoltre, è stato attivato in seno all'ente strumentale Abruzzo Lavoro l'O.I.S, Osservatorio sull'inclusione sociale, al fine di offrire un monitoraggio dell'attuazione della legge sul territorio regionale.

EMILIA-ROMAGNA

Sono stati segnalati interventi sia di carattere concertativo e tecnico (Tavolo tecnico misto di coordinamento, organismi di concertazione locale, come articolazioni delle Commissioni provinciali tripartite o come organismi autonomi in raccordo con queste, e tavoli tecnici di confronto per gli approfondimenti gestionali), sia azioni di assistenza tecnica finanziate e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, per le quali si rinvia al capitolo specifico, in questa sezione.

Di rilievo il servizio di assistenza tecnico-giuridica, prevalentemente destinato alle province, per l'applicazione di specifici punti della legge n.68 (ad esempio, modalità di computo, rapporti con datori di lavoro pubblici, concessione di esonero parziale, costituzione sedi di rappresentanza).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Sono stati evidenziati i progetti di inserimento lavorativo di cui ad apposita legge provinciale, modulati secondo le potenzialità delle persone disabili in interventi di osservazione o di addestramento oppure in forma di tirocinio finalizzato all'assunzione od anche in progetti di integrazione lavorativa permanente a carattere assistenziale.

Altri interventi vengono disposti attraverso stage di formazione professionale ovvero corsi di qualificazione e riqualificazione, nonché apprendistati individualizzati. I predetti strumenti di inserimento lavorativo servono anche per la definizione delle linee progettuali da parte delle competenti Commissioni mediche.

LOMBARDIA

Spicca l'utilizzazione di programmi informatici per la gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, che tiene conto delle caratteristiche socio-psicoprofessionali dei disabili e delle caratteristiche delle mansioni e dei posti disponibili presso l'azienda.

E' stata poi segnalata l'attivazione di uno "sportello convenzioni", strumento operativo di consulenza per le aziende interessate alla stipula delle convenzioni per l'inserimento.

Per l'inserimento dei disabili psichici o di difficile inserimento, si è attuato un permanente raccordo con i servizi operanti sul territorio, con i servizi di inserimento lavorativo facenti capo a enti pubblici o ad associazioni sindacali e con le stesse organizzazioni datoriali.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

E' stato segnalato il progetto di istituire presso i centri per l'impiego un servizio specialistico per la gestione della legge, con operatori di accoglienza ed esperti nella mediazione lavorativa, sia per i disabili che per le aziende.

Inoltre, con l'Azione 10 e l'Azione 13, strumenti operativi per interventi di politica del lavoro, si provvede ad approntare misure di sostegno per l'integrazione dei soggetti di difficile occupabilità. L'Azione 12 incide invece sulle attività promosse dagli enti locali, garantendo opportunità lavorative in ambiti di lavori socialmente utili.

Interessante è il progetto per l'occupazione di lavoratori sordi disoccupati, mirato alla formazione per l'inserimento in mansioni impiegate in uffici dove si prevede l'utilizzo di supporti informatici.

Infine, si registra l'istituzione dei servizi a sostegno dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, composto da gruppo tecnico, gruppo aziendale e gruppo analisi posti di lavoro. Quest'ultimo, nel corso del 2001, ha attivato 17 interventi che hanno comportato l'attuazione di azioni formative specifiche.

PIEMONTE

Per assicurare il collegamento tra i diversi servizi sociali, sanitari e lavorativi, è stato organizzato, nell'anno 2000, un gruppo di lavoro inter-assessorile.

Le azioni di supporto sono rappresentate fundamentalmente dalle azioni previste e finanziate dalla misura B1 – LINEA 2 del Piano Operativo Regionale – obiettivo 3 - Fondo Sociale Europeo 2000-2006, per attivare azioni in favore di persone in cerca di occupazione, a forte rischio di marginalità sociale (disabili intellettivi e utenti psichiatrici, invalidi civili e sensoriali, detenuti ed ex detenuti).

Oltre alla concessione di piccoli sussidi al capitale delle cooperative sociali, si sta approntando un programma di sostegno alle organizzazioni non governative e raggruppamenti locali impegnati nella promozione ed integrazione tra l'altro, di disabili fisici, psichici e sensoriali.

SARDEGNA

In attesa della completa messa a punto degli strumenti normativi per il perfezionamento del trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, che non ha ancora consentito l'istituzione di organi e uffici previsti dalla legge n.68, si è provveduto alla elaborazione di un programma stralcio degli interventi, approvato dalla Giunta regionale. Il programma stabilisce il versamento di contributi ed altre forme di sostegno di varia natura, preordinate all'attuazione del collocamento mirato, nello spirito della citata legge, seppure con percorsi diversi, ma efficaci. Si tratta, in particolare, di aiuti diretti ad agevolare sia il disabile che il datore di lavoro nella fase di inserimento lavorativo come in quella della formazione e della integrazione (ad esempio, abbattimento del costo dei mezzi pubblici per gli spostamenti casa-lavoro, contributi alle cooperative sociali che abbiano stipulato convenzioni di tirocinio formativo, in linea con quanto

disposto dagli articoli 11 e 12 della legge n.68, e ad enti che svolgono attività di sostegno con l'organizzazione di corsi e l'istituzione di un tutor, contributi per l'adattamento del posto di lavoro e per l'acquisto di beni destinati al telelavoro).

Attraverso il Piano Operativo Regionale, sono previste azioni per favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione del posto di lavoro (ad esempio, centri itineranti presso i comuni). Si segnala, infine, nell'ambito del programma di aggiornamento dei funzionari organizzato dall'ISFOL, l'istituzione dell'Osservatorio Inclusione Sociale, per l'individuazione di metodi e contenuti innovativi nella progettazione e programmazione volta all'inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati (inclusi i disabili).

TOSCANA

Alla fine del 2001 è stato approvato il "Piano per le politiche per l'impiego e per le politiche attive del lavoro" con il quale, nell'ambito di realizzazione del Masterplan regionale dei servizi per l'impiego, si vuole perseguire, con particolare riferimento ai lavoratori disabili, l'obiettivo di offrire servizi mirati di qualità. L'iniziativa ha istituzionalizzato un orientamento già in essere; infatti, nell'anno 2001, i servizi provinciali per l'impiego hanno effettuato 5.366 colloqui di orientamento mirato per disabili.

Di rilievo è l'attivazione a livello provinciale di progetti innovativi diretti a costituire sistemi unici e integrati di promozione e informazione che permettono il raccordo tra servizi per l'impiego, Commissioni sanitarie di accertamento, INAIL, organi ispettivi, e rendono possibile seguire il disabile in un percorso personalizzato di inclusione nella formazione e nel lavoro. A seguito di tale iniziativa, nella provincia di Pistoia, 55 disabili hanno partecipato a stage in aziende e a tirocini di preinserimento lavorativo, dei quali 19 segnalati dal servizio di salute mentale. La provincia di Pisa ha partecipato al "Progetto pilota per il collocamento mirato di persone disabili" con ANFAS, Comune di Pisa, ASL, per la sperimentazione di tirocini mirati.

VENETO

Con particolare riferimento alla materia delle convenzioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge, la regione ha costituito un apposito gruppo tecnico misto regione - province - Ente Veneto Lavoro, per la concertazione degli atti di indirizzo da sottoporre agli organi regionali sulla problematica delle convenzioni, integrato da esperti indicati dalle parti sociali.

LIGURIA

Nella provincia di Imperia è stato istituito il Gruppo legge n.68 del 1999, in cui operano A.S.L., servizio sociale, l'ufficio disabili del centro per l'impiego e il servizio orientamento della provincia, con l'obiettivo di determinare le reali possibilità di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e valutare in particolare le capacità lavorative ed il grado di autonomia degli stessi nella ricerca del lavoro.

Inoltre, in ambito regionale, con riferimento alle esigenze delle imprese ed alle capacità - necessità dei lavoratori, si prevede l'attivazione delle procedure necessarie alla realizzazione di corsi di formazione miranti alla creazione di più figure professionali per dare risposte ad aspettative diverse. Ciò per permettere che la formazione dei disabili svolta in azienda venga seguita da personale idoneo ad intrattenere rapporti con i predetti lavoratori.

Per la promozione concreta del disabile al lavoro, la regione si propone di reintrodurre la legge regionale n.41 del 1995, la quale offre incentivi alle imprese, cumulabili con le agevolazioni previste dalla legge n.68.

MARCHE

Risultano istituiti dieci centri per l'impiego per meglio rispondere ai sistemi locali per l'occupazione, alla dimensione del bacino di utenza ed al numero delle imprese operanti sul territorio. I centri svolgono attività di accoglienza e presa in carico dei lavoratori, consulenza alle aziende, orientamento, progettazione di percorsi di inserimento mirato, monitoraggio e verifica dell'attività.

Con delibera regionale è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico composto dai rappresentanti delle amministrazioni provinciali che supporta la predisposizione di atti di indirizzo e di programmazione regionale, affinché le procedure per il collocamento dei disabili siano il più possibile coordinate ed omogenee.

UMBRIA

Sin dal marzo 2000 è stata posta in essere un'azione diretta all'avvio nel nuovo sistema dei servizi per l'impiego del disabile attraverso la predisposizione di schede professionali, frutto di un colloquio personalizzato, al fine di pervenire al censimento delle professionalità dei lavoratori iscritti, vecchi e nuovi, utile per la costituzione di una banca-dati delle qualifiche e delle capacità professionali, per favorire l'incontro domanda - offerta.

LAZIO

Presso la provincia di Roma, è stato istituito un organismo per il diritto al lavoro dei disabili ed un Comitato tecnico composto da esperti, finalizzato a definire strumenti, procedure, modalità operative per l'attuazione del collocamento mirato. In seno al predetto Comitato sono stati costituiti gruppi di lavoro la cui attività è riferita a modalità di raccordo e collaborazione con le AA.SS.LL., analisi delle problematiche e dei percorsi di inserimento dei disabili psichici, analisi dei posti di lavoro, monitoraggio, reti territoriali dei servizi.

CAMPANIA

E' stato costituito un coordinamento regione - province, per dare concreto impulso alle iniziative volte all'attuazione della legge n.68. Inoltre, il regolamento regionale di attuazione della legge ha previsto l'istituzione del "Gruppo permanente di programmazione e coordinamento" per favorire l'inserimento dei disabili, con il compito di realizzare un sistema organico ed integrato delle politiche per l'impiego a favore dei predetti lavoratori, composto da dirigenti e funzionari della regione e degli enti locali.

Di rilievo è l'approvazione di un progetto contenente iniziative rivolte alla pubblicizzazione e all'informazione sui contenuti della legge; il progetto prevede interventi nei confronti dei centri per l'impiego e i Comitati tecnici provinciali con seminari di aggiornamento nonché l'attuazione di una campagna di sensibilizzazione rivolta alle imprese, attraverso una serie di incontri tra le organizzazioni imprenditoriali e le associazioni dei disabili e con l'elaborazione di opuscoli informativi.

c) Operatività delle commissioni sanitarie di accertamento della disabilità. Profili di criticità. Numero di accertamenti effettuati.

Il d.P.C.M 13 gennaio 2000 emanato a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge n.68, ha introdotto sostanziali modifiche nel modo di operare delle precedenti Commissioni di accertamento dell'invalidità.

Infatti, accanto alla prassi consolidata della valutazione percentuale dello stato invalidante, l'accertamento come definito dal decreto è integrato da valutazioni atte a delineare, oltre alla diagnosi funzionale, anche il profilo socio-lavorativo della persona, per far sì che il giudizio globale si adatti allo scopo che la normativa si prefigge, cioè l'inserimento lavorativo ritagliato sulle effettive capacità e potenzialità del soggetto da avviare al lavoro.

I suddetti accertamenti sanitari sono attribuiti alle Aziende Sanitarie Locali che li effettuano mediante le Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, integrate da un operatore sociale o da un medico specialista, in relazione ai casi da esaminare.

Le Commissioni, in raccordo con il Comitato tecnico, sulla base delle risultanze della definizione collegiale delle condizioni di disabilità, formulano una relazione conclusiva, contenente indicazioni di eventuali forme di sostegno o relative a strumenti tecnici che agevolino l'inserimento o consentano il mantenimento del posto di lavoro.

Grande rilievo nel nuovo sistema assume il collegamento tra l'attività della Commissione di accertamento e quella del Comitato tecnico. Dalle informazioni acquisite emerge che al fine di assicurare il necessario raccordo tra Commissioni e Comitati tecnici tutte le amministrazioni regionali hanno adottato soluzioni, sia pur differenziate tra di loro; in taluni casi infatti, i Comitati sono stati integrati con sanitari delle AA.SS.LL., in altri sono state attivate forme funzionali di collegamento ed assicurati percorsi di collaborazione tra servizi del lavoro e organi preposti all'accertamento..

Il funzionamento del nuovo assetto, che risulta tuttora non ottimizzato soprattutto nei meccanismi di comunicazione, sconta le iniziali difficoltà scaturite dalla concomitante necessità sia di istituire i nuovi organi decentrati da parte degli enti territoriali, sia di potenziare e integrare le Commissioni sanitarie secondo i moderni parametri, unitamente alla costituzione dei Comitati tecnici, indispensabili filtri per l'effettuazione del collocamento mirato.

In tale situazione, non tutte le regioni hanno potuto comunicare il numero di accertamenti sanitari di disabilità, effettuati dopo l'entrata in vigore della legge n.68 e in aderenza alla riformata disciplina di esecuzione. Preme sottolineare che l'attività di accertamento, nella sua accezione più ampia e comune, include sia le visite delle persone che richiedono per la prima volta l'iscrizione negli elenchi speciali, sia i controlli svolti in occasione dell'avviamento (si ricorda, tuttavia, che tale adempimento non è più obbligatorio, ma rimesso alla valutazione del Comitato tecnico) e quelli effettuati in ragione della gestione amministrativa e dunque dell'aggiornamento delle graduatorie secondo i nuovi parametri (articolo 8 della legge n.68).

A titolo esemplificativo, si ritiene opportuno segnalare talune soluzioni, individuate dalle regioni, ed anche profili di criticità, da varie parti evidenziati.

EMILIA-ROMAGNA

Nel corso del 2001, in esito alle attività istruttorie del Tavolo tecnico di coordinamento regione-province-Agenzia Emilia-Romagna lavoro, la prosecuzione dell'azione di indirizzo e coordinamento già avviata nel 2000 ha permesso di individuare linee direttrici di comportamento per le province e le Aziende Sanitarie locali per la realizzazione degli accertamenti svolti dalle Commissioni sanitarie. Considerato l'elevato numero di visite da effettuare, che costituisce una criticità nel contesto della legge di riforma in relazione agli adempimenti che essa richiede per ciascun lavoratore disabile, si è stabilita, d'accordo con le province, una scala di priorità, nella quale

è prevista, in via di assoluta urgenza, la chiamata a visita delle persone di cui si sta realizzando l'inserimento, per la pronta formulazione della diagnosi funzionale. Successivamente, si procede, nell'ordine, con le visite dei lavoratori collocati ai primi posti della graduatoria unica e con le visite dei lavoratori già collocati al lavoro ai sensi della legge n.68 (al fine di garantire il lavoratore e il datore di lavoro rispetto alla corretta attuazione della legge).

Gli Assessorati regionali al Lavoro, alla Sanità e alle Politiche Sociali hanno poi predisposto, previo confronto con le province, un modello per la compilazione della diagnosi da parte delle Commissioni di accertamento, per rendere omogenee, sul territorio regionale, le modalità di riscontro degli esiti delle visite.

VENETO

A fronte di un numero di accertamenti eseguiti, secondo i nuovi criteri dettati dall'atto di indirizzo, piuttosto rilevante (**5885** visite a decorrere dall'entrata in vigore della legge n.68), sono stati segnalati talune vizi fisiologici di funzionamento; infatti, con particolare riferimento ai disabili psichici, talune province hanno segnalato che il dato percentuale di disabilità espresso dalle Commissioni non rappresenta in maniera soddisfacente il grado effettivo di difficoltà degli inserimenti lavorativi, per tali soggetti di difficile integrazione.

Per altro verso, la provincia di Treviso ha organizzato, attraverso il Comitato tecnico, del quale fanno parte le stesse professionalità sanitarie che operano nelle Commissioni mediche di accertamento, un gruppo di lavoro per assicurare la massima uniformità delle relazioni conclusive. Tale iniziativa ha visto anche il coinvolgimento della Commissione periferica del Ministero dell'economia, quale organo competente in materia di invalidi di guerra e per servizio.

LIGURIA

Per assicurare la necessaria integrazione con le funzioni della Commissione sanitaria, nel Comitato tecnico istituito presso la provincia di Genova sono stati inseriti esperti delle Aziende sanitarie locali.

PIEMONTE

Sono state rilasciate **4724** nuove certificazioni di disabilità. E' stato segnalato che, nelle province con elevato numero di iscritti, sussistono notevoli difficoltà da parte delle Commissioni di accertamento a far fronte in tempi brevi agli adempimenti di legge. Ulteriore difficoltà si riscontra nella efficacia della sinergia operativa tra le Commissioni e i Comitati tecnici.

LOMBARDIA

Le Commissioni di accertamento sono state attivate, secondo i nuovi parametri di funzionamento, alla fine dell'anno 2001 e sono pienamente operative in dieci province. Si stanno inoltre mettendo a punto forme di diretta collaborazione con le AA.SS.LL. da parte dei servizi provinciali per l'impiego, soprattutto per semplificare la trasmissione delle informazioni sulla capacità globale del disabile e per rendere più efficiente la gestione amministrativa di tale documentazione.

FRIULI VENEZIA GIULIA

L'accertamento della disabilità nel rispetto dei criteri imposti dalla riforma è per ora attivo solo nella provincia di Pordenone. Nelle altre province si è ancora nella fase di predisposizione degli strumenti per operare in tal senso.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Dal 1 gennaio 2002 le Commissioni di accertamento sono pienamente funzionanti. Il numero di visite concluse è pari a **85**, delle quali 38 riguardano revisione della disabilità di lavoratori già iscritti negli elenchi e 47 sono riferite a lavoratori avviati dall'entrata in vigore della legge, anche prima dell'operatività delle Commissioni.

Con deliberazione della Giunta provinciale si è previsto che l'accertamento avvenga in stretta collaborazione tra Commissioni sanitarie e un Comitato dei servizi, di nuova istituzione, a composizione assai eterogenea (operatori dell'ufficio del lavoro preposti all'inserimento, medico specialistico, rappresentanti dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi della Provincia, coinvolti nel processo di integrazione lavorativa del disabile).

TOSCANA

Con delibera della Giunta regionale del 2001 è stato ribadito che le Commissioni sanitarie di accertamento devono fornire ai centri per l'impiego la relazione conclusiva individuale, contenente la diagnosi funzionale e il profilo socio-lavorativo del disabile.

Le Commissioni risultano peraltro costituite e funzionanti in tutte le province, articolate in zone sanitarie: in particolare, nelle province di Arezzo e Pisa tutti gli invalidi civili iscritti negli elenchi sono già in possesso della relazione conclusiva con la diagnosi funzionale.

Attualmente, dalle province è stata comunicata l'effettuazione di 8.107 accertamenti sui lavoratori iscritti negli elenchi (mancano i dati relativi a tre province).

MARCHE

Nel corso del 2001 tutte le Commissioni di accertamento si sono rese operative. Al 31 dicembre 2001 risultano effettuate **2355** visite di accertamento (circa il 35 per cento degli iscritti). Ciò ha comportato, tuttavia, l'aumento delle difficoltà di attuare correttamente il collocamento mirato, a causa della scarsità di mansioni disponibili nel circuito lavorativo (evidenziate nei prospetti informativi), compatibili con il profilo socio-funzionale delineato, con maggiori sfaccettature, nelle schede sanitarie.

Talune dispersioni nell'attività delle Commissioni si sono poi verificate in ragione della necessità di determinare, in occasione dell'accertamento sanitario, il grado di autonomia di locomozione del disabile, cui si è chiesto di porre speciale attenzione, tenuto conto dell'importanza che tale elemento riveste anche ai fini della formazione della nuova graduatoria unica.

MOLISE

Per accelerare lo svolgimento delle visite di accertamento, funzionano nel territorio regionale ben otto Commissioni sanitarie.

d) Convenzioni per l'assunzione: numero, qualità, durata nel tempo, natura delle iniziative formative.

La convenzione è strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso garantire il diritto all'occupazione lavorativa dei disabili, nell'intento di concepire l'assunzione in maniera flessibile e più confacente alle singole situazioni personali e professionali, contemperando in tal modo sia le esigenze del soggetto da inserire che quelle del datore di lavoro al migliore impiego della nuova risorsa.

Proprio perché adattabili alle condizioni oggettive e soggettive, la legge individua diverse tipologie di convenzioni; il modello previsto dall'articolo 11, comma 1, è quello generico, rivolto a tutte le forme di disabilità, mentre le convenzioni di integrazione lavorativa (comma 4) ben si adattano a situazioni di handicap particolarmente grave o comunque di difficile inserimento.

Esiste poi una terza fattispecie convenzionale, disciplinata dall'articolo 12 della legge n.68, che prevede l'inserimento temporaneo del disabile, presso le cooperative sociali, dietro fornitura di una commessa da parte del datore di lavoro privato che, all'atto della stipula della convenzione, assume a tempo indeterminato il lavoratore disabile per poi distaccarlo presso la cooperativa, in via temporanea.

Illustrate brevemente le caratteristiche dell'istituto, si analizza ora l'andamento del ricorso a tale percorso di assunzione nei primi due anni di applicazione della legge.

- **Convenzioni di inserimento e di integrazione lavorativa (articolo 11, legge n.68)**

Concepita, per i motivi sopra evidenziati, come sistema privilegiato di inserimento, l'esame dei rapporti trasmessi dalle regioni pone in rilievo un'indubbia preferenza per la convenzione rispetto ad altre forme di ingresso, tenuto conto anche della possibilità di accedere agli incentivi di fiscalizzazione che la legge prevede a valere sulle risorse attribuite dal Fondo nazionale disabili.

Anche al di fuori delle misure di agevolazione, comunque condizionate dalla limitatezza delle risorse disponibili, in tutte le regioni si è registrato, a fronte di una riduzione dell'avviamento con chiamata numerica, un incremento degli avviamenti nominativi attraverso la stipula di convenzioni tra datore di lavoro e servizio per l'impiego.

Fermi restando, naturalmente, i contenuti essenziali definiti con l'accordo programmatico tra Ministero del lavoro e regioni e province autonome, concernente le linee guida per la stipula di convenzioni (del quale si è riferito nella parte generale), le caratteristiche delle convenzioni stipulate, soprattutto per quanto attiene alla durata della convenzione (generalmente da 12 a 48 mesi) e alla gradualità con la quale sono effettuati gli inserimenti, sono variabili dei seguenti, principali elementi:

- livello di copertura dell'impresa;
- numero dei dipendenti occupati;
- tipo di rapporto di lavoro instaurato;
- grado di sofferenza del mercato del lavoro per quanto riguarda i disabili nelle singole aree territoriali.

Il numero delle convenzioni stipulate, segnalate dalle regioni, spesso non distingue tra programmi di inserimento incentivato e semplici convenzioni di inserimento anche se, nella sostanza, rivela la preferenza manifestata per l'istituto.

Altro profilo rilevante è la frequente non coincidenza tra numero di convenzioni stipulate e numero di lavoratori effettivamente avviati al lavoro mediante convenzione negli anni di riferimento; ciò dipende dai seguenti fattori:

- una singola convenzione può interessare più lavoratori disabili, oppure ciascuna convenzione stipulata assicura l'inserimento di un solo lavoratore. La preferenza per tale ultima configurazione si deve generalmente alla maggiore brevità della convenzione in

termini di tempo di attuazione, cui fa riscontro una maggiore capacità ed efficacia di verifica da parte dei servizi;

- la gradualità degli inserimenti prevista nella convenzione fa sì che la quantità numerica degli inserimenti determinati sia distribuita nell'arco pluriennale di durata della convenzione.

Da ciò discende che i due principali dati oggetto della rilevazione – numero delle convenzioni stipulate nel corso dell'anno e numero dei lavoratori effettivamente avviati con convenzione nel medesimo anno – non forniscono, da soli, un'esatta stima della rilevanza del fenomeno nel sistema generale degli strumenti flessibili utilizzati sul mercato del lavoro.

I due principali parametri da considerare per tale finalità sono pertanto i seguenti:

1. rapporto di proporzionalità tra numero delle convenzioni stipulate in un anno e numero complessivo di lavoratori interessati;
2. numero di lavoratori disabili effettivamente avviati al lavoro con convenzione in un arco temporale annuale.

Altrettanto importante è la conoscenza dell'indice di gradimento dei datori di lavoro rispetto alle convenzioni, che si può ottenere rapportando il numero delle convenzioni stipulate al numero delle imprese presenti sul territorio, considerando altresì che tale indice è a sua volta funzione del livello di efficienza dei servizi per l'impiego locali.

Altri profili di estremo interesse nella valutazione sono le tipologie contrattuali prescelte per gli avviamenti in convenzione e le categorie di destinatari, distinguendo il sesso e il tipo e gravità della disabilità.

Le informazioni pervenute, non esaustive e che nella maggior parte dei casi comunicano dati aggregati e non sufficientemente articolati secondo quanto richiesto, sono comunque indicative di una tendenza che si sta consolidando e che lascia emergere due chiari elementi:


- netto aumento delle convenzioni stipulate nell'anno 2001 rispetto all'anno 2000 e conseguente incremento nel numero di lavoratori avviati in convenzione;
- maggiore percentuale di inserimenti con convenzione effettuati con contratto a tempo indeterminato (variabile dal 55 all'86 per cento, con punte del 100%) e, in tale ambito, con una preponderanza della modalità a tempo pieno rispetto al part-time.

Nella preferenza per forme di inserimento stabile giocano un ruolo determinante gli avviamenti effettuati con fiscalizzazione, beneficio che richiede la messa in opera di programmi di particolare interesse sociale o indirizzati a soggetti in condizioni di disagio sociale grave.

Nella tabella che segue, si è scelto di rappresentare il dato relativo al numero di lavoratori disabili avviati con convenzione, aventi o meno diritto alla fiscalizzazione finanziata dalle risorse del Fondo nazionale disabili (si veda la parte prima).


Nel raffronto tra il 2000 e il 2001 emerge con chiarezza la tendenza in aumento del numero di lavoratori disabili per i quali è stato effettuato l'avviamento con convenzione in ciascuna regione; per una valutazione più approfondita, relativa alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato nonché alle caratteristiche della persona assunta, si rinvia alle relazioni delle singole regioni.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPIEGO DIVISIONE III LAVORATORI AVVIATI CON CONVENZIONI ANNO 2000	
REGIONI	2000
VALLE D'AOSTA	30
PIEMONTE	244
LIGURIA	129
LOMBARDIA	589
PROV.AUT.TRENTO	78
PROV.AUT.BOLZANO	54
FRIULI V.GIULIA	34
VENETO	403
EMILIA ROMAGNA	445
TOSCANA	175
MARCHE	161
UMBRIA	17
LAZIO	305
CAMPANIA	13
ABRUZZO	193
MOLISE (*)	-
PUGLIA	36
BASILICATA	43
CALABRIA (*)	-
SICILIA (*)	-
SARDEGNA (*)	-
TOTALE	2.949



1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) (*) DATI NON PERVENUTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPIEGO DIVISIONE III LAVORATORI AVVIATI CON CONVENZIONI ANNO 2000	
REGIONI	2000
VALLE D'AOSTA	30
PIEMONTE	244
LIGURIA	129
LOMBARDIA	589
PROV.AUT.TRENTO	78
PROV.AUT.BOLZANO	54
FRIULI V.GIULIA	34
VENETO	403
EMILIA ROMAGNA	445
TOSCANA	175
MARCHE	161
UMBRIA	17
LAZIO	305
CAMPANIA	13
ABRUZZO	193
MOLISE (*)	-
PUGLIA	36
BASILICATA	43
CALABRIA (*)	-
SICILIA (*)	-
SARDEGNA (*)	-
TOTALE	2.949




1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) (*) DATI NON PERVENUTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPIEGO
 DIVISIONE III
LAVORATORI AVVIATI CON CONVENZIONI
ANNO 2001


REGIONI	2001
VALLE D'AOSTA	44
PIEMONTE	1.203
LIGURIA	163
LOMBARDIA	1.275
PROV.AUT.TRENTO	50
PROV.AUT.BOLZANO	78
FRIULI V.GIULIA	112
VENETO	1.133
EMILIA ROMAGNA	1.182
TOSCANA	650
MARCHE	311
UMBRIA	169
LAZIO	799
CAMPANIA	320
ABRUZZO	361
MOLISE (*)	-
PUGLIA	61
BASILICATA	43
CALABRIA (*)	-
SICILIA	33
SARDEGNA	159
TOTALE	8.146

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPIEGO
 DIVISIONE III
LAVORATORI AVVIATI CON CONVEZIONI - ANNO 2001
DATO NUMERICO



1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) (*) DATI NON PERVENUTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPIEGO DIVISIONE III LAVORATORI AVVIATI CON CONVENZIONI ANNO 2001	
REGIONI	2001
VALLE D'AOSTA	44
PIEMONTE	1.203
LIGURIA	163
LOMBARDIA	1.275
PROV.AUT.TRENTO	50
PROV.AUT.BOLZANO	78
FRIULI V.GIULIA	112
VENETO	1.133
EMILIA ROMAGNA	1.182
TOSCANA	650
MARCHE	311
UMBRIA	169
LAZIO	799
CAMPANIA	320
ABRUZZO	361
MOLISE (*)	-
PUGLIA	61
BASILICATA	43
CALABRIA (*)	-
SICILIA	33
SARDEGNA	159
TOTALE	8.146




1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) (*) DATI NON PERVENUTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPIEGO
 DIVISIONE III
LAVORATORI AVVIATI CON CONVENZIONI
ANNO 2000/2001

REGIONI	TOTALE
VALLE D'AOSTA	74
PIEMONTE	1.447
LIGURIA	292
LOMBARDIA	1.864
PROV.AUT.TRENTO	128
PROV.AUT.BOLZANO	132
FRIULI V.GIULIA	146
VENETO	1.536
EMILIA ROMAGNA	1.627
TOSCANA	825
MARCHE	472
UMBRIA	186
LAZIO	1.104
CAMPANIA	333
ABRUZZO	554
MOLISE (*)	-
PUGLIA	97
BASILICATA	86
CALABRIA (*)	-
SICILIA	33
SARDEGNA	159
TOTALE	11.095


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPIEGO
 DIVISIONE III
LAVORATORI AVVIATI CON CONVENZIONI ANNO 2000/2001 - TOTALE
DATO NUMERICO



1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) (*) DATI NON PERVENUTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPIEGO
 DIVISIONE III
LAVORATORI AVVIATI CON CONVENZIONI
ANNO 2000/2001

REGIONI	TOTALE
VALLE D'AOSTA	74
PIEMONTE	1.447
LIGURIA	292
LOMBARDIA	1.864
PROV.AUT.TRENTO	128
PROV.AUT.BOLZANO	132
FRIULI V.GIULIA	146
VENETO	1.536
EMILIA ROMAGNA	1.627
TOSCANA	825
MARCHE	472
UMBRIA	186
LAZIO	1.104
CAMPANIA	333
ABRUZZO	554
MOLISE (*)	-
PUGLIA	97
BASILICATA	86
CALABRIA (*)	-
SICILIA	33
SARDEGNA	159
TOTALE	11.095




1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro) (*) DATI NON PERVENUTI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPEGNO
DIVISIONE III
LAVORATORI AVVIATI CON CONVENZIONI
ANNO 2000/2001

REGIONI	2000	2001	TOTALE
VALLE D'AOSTA	30	44	74
PIEMONTE	244	1.203	1.447
LIGURIA	129	163	292
LOMBARDIA	589	1.275	1.864
PROV.AUT.TRENTO	78	50	128
PROV.AUT.BOLZANO	54	78	132
FRIULI V.GIULIA	34	112	146
VENETO	403	1.133	1.536
EMILIA ROMAGNA	445	1.182	1.627
TOSCANA	175	650	825
MARCHE	161	311	472
UMBRIA	17	169	186
LAZIO	305	799	1.104
CAMPANIA	13	320	333
ABRUZZO	193	361	554
MOLISE (*)	-	-	-
PUGLIA	36	61	97
BASILICATA	43	43	86
CALABRIA (*)	-	-	-
SICILIA (*)	-	33	33
SARDEGNA (*)	-	159	159
TOTALE	2.949	8.146	11.095

1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro)

(*) DATI NON PERVENUTI



- **Convenzioni con le cooperative sociali (articolo 12 legge n.68)**

Deve invece registrarsi la pressoché inesistente applicazione delle convenzioni con le cooperative sociali, di cui all'articolo 12 della legge n.68, probabilmente dovuta all'eccessiva complessità dell'istituto, che postula una forma atipica di distacco del lavoratore disabile, da parte del datore di lavoro privato che lo assume a tempo indeterminato all'atto della stipula della convenzione, con la contestuale acquisizione, da parte della cooperativa, di una commessa la cui entità copre il costo della retribuzione del disabile, inclusi gli oneri previdenziali e assistenziali; quest'ultimo rientra presso il datore di lavoro che lo ha assunto al termine del periodo di distacco, fissato in un massimo di 24 mesi.

L'estrema complessità del congegno, il sistema di vincoli e le conseguenti rigidità delle scansioni non hanno consentito lo sviluppo dell'istituto, pure apprezzabile nel tentativo di ricercare percorsi iniziali di inserimento più morbidi e confacenti alla dimensione socio-lavorativa del disabile, essendo la cooperativa il contesto sicuramente più congeniale ad un corretto dispiegamento della personalità e delle potenzialità professionali del disabile.

Estrema importanza assume inoltre, in tale fattispecie, la periodicità e l'accuratezza della verifica del corretto inserimento durante il periodo di distacco, che prevede percorsi formativi personalizzati dei cui effetti dovrà tenere conto il datore di lavoro appaltante all'atto dell'ingresso del disabile nell'azienda, terminato il distacco. Pertanto, i contenuti dei moduli formativi dovranno assicurare la linea di continuità tra la prestazione svolta in cooperativa e il successivo rapporto di lavoro nell'impresa.

Sporadiche esperienze si sono registrate in tre regioni: FRIULI VENEZIA GIULIA, dove sono in via di predisposizione 2 convenzioni, TOSCANA, in cui sono state attivate 2 convenzioni nel biennio, e UMBRIA con 4 convenzioni stipulate.⁴

- **Convenzioni con enti pubblici**

In materia di lavoro pubblico, la legge n.68 non prevede modifiche alle modalità di assunzioni obbligatorie già previste dall'ordinamento.

L'articolo 7, comma 2, della predetta legge, infatti, stabilisce che amministrazioni ed enti pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 e ribadito dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n.68, che disciplina appunto le convenzioni di inserimento e di integrazione lavorativa.

L'articolo 7 del d.P.R. n. 333 del 2000 (regolamento di esecuzione) prevede che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa di soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n.68.

Sulla scorta delle informazioni acquisite risulta che talune amministrazioni regionali hanno intrapreso iniziative volte a dettare linee operative per la stipula delle convenzioni con i datori di lavoro pubblici.

Non sono pervenute informazioni dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A titolo esemplificativo si segnalano taluni modelli che appaiono più significativi.

⁴ La regione Umbria ha trasmesso, allegata alla relazione specifica, alla quale si rinvia per ulteriore approfondimento, la convenzione stipulata nel 2001 ai sensi dell'articolo 12 tra la Provincia di Perugia, una cooperativa sociale e un datore di lavoro privato, per l'inserimento lavorativo di un disabile distaccato presso la cooperativa medesima per un periodo di 12 mesi.

TOSCANA

Con delibera della Giunta regionale n.1116/00 del 6.11.2000 sono stati definiti criteri e modalità per la stipula delle convenzioni con i datori di lavoro pubblici.

Al momento dell'assunzione i lavoratori disabili devono essere iscritti al collocamento e devono essere in possesso dei requisiti ordinari previsti per l'assunzione nel pubblico impiego e dei requisiti di idoneità specifica per le singole funzioni, dopo l'accertamento della compatibilità dell'invalidità con il ruolo da ricoprire.

L'individuazione delle persone da assumere con convenzione avviene:

- per avviamento numerico su selezione;
- per concorso (compresa la modalità del corso-concorso)
- per assunzione nominativa.

Tutte queste modalità di assunzione dovranno essere adeguatamente pubblicizzate nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto delle regole di evidenza pubblica.

Per quanto riguarda l'assunzione numerica su selezione si applicheranno, in quanto compatibili, le regole previste dall'art.16 della L.56/87 e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni previste nel bando circa criteri e modalità della selezione.

I disabili avviati alla selezione, che si concluderà con una graduatoria dopo la valutazione di idoneità, devono possedere i requisiti richiesti (competenze/attitudini soggettive) per le specifiche funzionali connesse allo svolgimento del ruolo previsto.

Le assunzioni nominative sono un modo nuovo di procedere per gli enti pubblici, e devono essere improntate a procedure di trasparenza certa e di equità nella scelta delle persone.

Per l'ammissione a tirocini formativi finalizzati all'assunzione, che si concluderanno con assunzioni nominative, valgono le stesse regole previste per le procedure di assunzione nominativa.

Al termine delle procedure di selezione l'ente pubblico proponente comunicherà alla provincia l'elenco delle persone da inserire nella convenzione, individuate nel rispetto delle procedure previste.

Il periodo temporale massimo previsto dalla Commissione regionale tripartita per il programma di assunzione è di quattro anni, con la possibilità di scaglionare le assunzioni in funzione del numero di disabili da inserire e della dimensione dell'ente pubblico proponente.

VENETO

Le Commissioni provinciali esprimono pareri in ordine all'adozione dei criteri per il ricorso alla chiamata nominativa nell'ambito delle convenzioni stipulate dagli enti pubblici, garantendo l'osservanza del principio di trasparenza e di previa selezione dei nominativi da parte del servizio, sulla base delle esigenze dichiarate dall'ente pubblico.

e) Iniziative finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo

Numerose amministrazioni regionali hanno intrapreso iniziative volte a modificare gli obiettivi e gli ambiti di intervento finanziabili con le risorse del Fondo Sociale Europeo, orientandoli verso l'intero spettro delle politiche attive del lavoro e non dei soli, pur necessari, interventi di formazione, al fine di dare una più completa attuazione alla legge n.68/99.

A tal fine si segnalano talune iniziative assunte dalle regioni che appaiono di particolare interesse.

PIEMONTE

La regione, oltre a finanziare la misura B1.2 del P.O.R. anche per l'anno finanziario 2002/2003, sovvenziona attività di formazione professionale per disabili per un importo di circa 3 miliardi di lire. Inoltre ha approvato progetti inseriti nell'iniziativa comunitaria Equal per una somma pari a circa 40 miliardi di lire; in molti di essi, soprattutto afferenti alle misure Occupabilità ed Adattabilità, sono previste sperimentazioni innovative tese a favorire o a migliorare l'inserimento lavorativo dei disabili.

LOMBARDIA

La regione ha approvato e finanziato 139 progetti di formazione e accompagnamento al lavoro, utilizzando risorse del Fondo Sociale Europeo Anno 2000/2001 ob.3 misura B1, "inserimento lavorativo e reinserimento gruppi svantaggiati"- sottomisura B.1.1, "interventi di formazione rivolti a persone portatrici di handicap fisici e mentali che intendono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro, non ascrivibili alla formazione interna all'obbligo scolastico", per un totale di 22.680.633,06 euro.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Nell'ambito delle iniziative finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo, tra gli interventi inquadrabili come aiuti all'assunzione e alla creazione di impresa, l'Agenzia per l'impiego della regione ha previsto la misura B.1 e la misura B.1/impresе, per le quali possono essere concessi incentivi per l'avviamento al lavoro dei disabili oppure per le imprese di nuova costituzione o costituite in prevalenza da soggetti beneficiari della legge n.68.

TOSCANA

La maggior parte delle iniziative finanziate con le risorse del FSE riguardano percorsi di orientamento e di formazione professionale (misura B1). In tutte le province sono stati intrapresi interventi che vanno dalle attività di sportello e consulenza, ai corsi per l'acquisizione di diversi profili professionali (videoterminalista, assistente di base, magazziniere, sarta), all'attivazione di tirocini individuali di formazione rivolti a soggetti svantaggiati. Altre iniziative si rivolgono alla promozione dell'inserimento lavorativo presso le cooperative sociali di tipo B, specialmente sostenendo le imprese nell'adozione di tecnologie per la formazione a distanza e l'implementazione del telelavoro.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Utilizzando le risorse del Fondo Sociale Europeo, la provincia ha incaricato una cooperativa sociale dello svolgimento di un progetto inteso a rilevare, su un campione di aziende della provincia soggette alla disciplina del collocamento obbligatorio, le competenze richieste per i profili professionali indicati dai datori di lavoro nei prospetti informativi.

Tale iniziativa è stata intrapresa per verificare gli interventi di formazione da porre in essere per favorire l'occupazione delle persone disabili.

Sempre con il ricorso al suddetto Fondo è stato elaborato un opuscolo informativo sulla disciplina del collocamento obbligatorio.

EMILIA-ROMAGNA

Sono operative azioni di assistenza tecnica a valere sulla misura B1 del P.O.R. ob.3, per la realizzazione di interventi destinati alla qualificazione dei servizi e alla valutazione delle politiche occupazionali.

Sono state inoltre intraprese iniziative formative, anche cofinanziate dal FSE⁵; in particolare è stata segnalata, nel corso del 2001, l'aggiudicazione di una gara per la realizzazione di una struttura di mediazione al lavoro di soggetti svantaggiati, anche disabili, con il ricorso a piccoli contributi a capitale sociale, prestiti d'onore, finanziamenti con le modalità delle cosiddette "banche etiche".

UMBRIA

Attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo sono stati messi a bando (ob.3, misura B.1) risorse relative alla concessione di *bonus* formativi, ad interventi riguardanti percorsi di orientamento, formazione, consulenza e accompagnamento all'inserimento lavorativo e agli aiuti all'occupazione nonché alla trasformazione dei contratti a causa mista in lavoro a tempo indeterminato, con un contributo di circa 5000 euro.

⁵ La regione Emilia-Romagna ha trasmesso tabelle dettagliate degli interventi finanziati e cofinanziati dal FSE, consultabili all'interno della relazione specifica.

f) Stato di aggiornamento delle graduatorie.

L'articolo 8 della legge n.68 e l'articolo 9 del d.P.R n.333 del 2000 (regolamento di esecuzione), determinano i principi generali cui attenersi nell'attività di aggiornamento delle graduatorie dei lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, secondo i nuovi parametri e soprattutto in funzione del rinnovato sistema di accertamento e di controllo della disabilità.

E' invece rimesso alle amministrazioni locali il compito di individuare, in concreto, le modalità di revisione delle graduatorie stesse, in base ai criteri di attribuzione dei punteggi, con l'obiettivo di pervenire alla costituzione della graduatoria unica dei lavoratori disabili, senza la distinzione per categorie di disabilità che caratterizzava la previgente disciplina. Il regolamento di esecuzione ha individuato alcuni criteri essenziali, che tuttavia non esauriscono la possibilità delle regioni di individuare ulteriori parametri, in aggiunta a quelli prioritari stabiliti amministrativamente a livello centrale.

La circolare n.4 del 2000, poi rafforzata dalle disposizioni del predetto regolamento, allo scopo di evitare interruzioni del servizio nella fase immediatamente successiva alla data di entrata in vigore della legge di riforma (considerato che l'aggiornamento degli elenchi richiede, in molti casi, lo svolgimento di una nuova visita di accertamento sanitario con la definizione della diagnosi funzionale e la redazione della scheda sanitaria), disponeva peraltro il mantenimento della validità e operatività delle precedenti graduatorie, senza la distinzione per titolo di invalidità.

In generale, nella fase di transizione, le relazioni trasmesse dalle regioni hanno evidenziato una situazione abbastanza avanzata di rivisitazione delle liste finalizzata all'aggiornamento dei punteggi. In quasi tutte le regioni risultano ormai definiti, o stanno per essere approvati, criteri e modalità per la formazione delle nuove graduatorie uniche, con diverse soluzioni in ordine alla periodicità con la quale effettuare tale adempimento nonché alle modalità di revisione.

Nell'evidenziare, come tendenza generale, un calo degli avviamenti numerici nella vigenza della nuova normativa, talune regioni hanno privilegiato sistemi di aggiornamento a scadenze fisse (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO) o integrati con l'attività istituzionale ordinaria (MOLISE, dove l'attività di aggiornamento è svolta quotidianamente e le nuove graduatorie sono state approvate e pubblicate).

In alcuni casi si procede, per ogni singolo lavoratore, alla verifica degli elementi utili per l'assegnazione della posizione in graduatoria (FRIULI VENEZIA GIULIA), e si perviene all'individuazione di una percentuale di invalidità prefissata per alcune categorie di disabili (non vedenti e sordomuti) che, per la specialità delle patologie di cui sono portatori, finora ne erano privi (VENETO).

Deve precisarsi che in molti casi l'aggiornamento delle graduatorie è stato effettuato in assenza di provvedimenti normativi che abbiano approvato i nuovi criteri. Tali situazioni non sono comunque in contraddizione tra loro, tenuto conto della possibilità di procedere comunque a tale adempimento nel contesto dell'ordinaria gestione amministrativa, con il ricorso ai parametri prioritari individuati dal d.P.R. n.333 ed adeguando le visite di accertamento dei nuovi iscritti, nonché le visite di controllo dei lavoratori già presenti negli elenchi, al quadro normativo riformato con l'atto di indirizzo (d.P.C.M. 13.1.2000).

• **regioni e province autonome che hanno provveduto all'aggiornamento delle graduatorie:**

Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria.

• **regioni e province autonome nelle quali sono stati approvati o stanno per essere approvati i nuovi criteri per la formazione delle graduatorie:**

Lazio, Marche, Campania, Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana.

Le informazioni relative alle regioni sopra non menzionate non sono pervenute.

g) Stato di costituzione dei Fondi regionali e aggiornamento sugli impegni di spesa.

L'articolo 14 della legge n.68 disciplina l'istituzione dei Fondi regionali, destinati al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi, anche in concorso con il Fondo nazionale, ed alimentati dagli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni della legge, dai contributi versati dai datori di lavoro che accedono all'istituto dell'esonero parziale nonché da contributi di varia natura, provenienti da soggetti privati e comunque interessati.

I Fondi regionali risultano istituiti nella maggior parte delle regioni; le amministrazioni regionali hanno, altresì, provveduto a regolarne le modalità di funzionamento, nonché ad istituire commissioni o comitati per la cura degli aspetti gestionali. Nelle regioni Basilicata, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna e Valle d'Aosta sono tuttora in fase di definizione le procedure amministrative di approvazione dei provvedimenti di costituzione.

Oltre alle somme che per legge affluiscono ai Fondi regionali, le regioni in cui è già operativo il relativo capitolo di spesa hanno previsto stanziamenti iniziali, di varia entità, che consentono la partenza immediata delle iniziative di rimborso e sostegno, in attuazione delle finalità di inserimento e integrazione lavorativa.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Nel 2001, ai sensi della legge 30 giugno 1983, n.20, le risorse impegnate per favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili ammontavano a 996.761,82 euro per il premio sussidio alle persone disabili in convenzioni di integrazione lavorativa, 26.851,11 euro per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'ambito delle convenzioni di integrazione lavorativa e 932.204,70 euro come premi per i datori di lavoro che hanno assunto disabili. Inoltre, con delibera della Giunta Provinciale 27 agosto 2001, n.2879, sono stati definiti criteri e modalità di concessione di contributi a datori di lavoro privati per l'adattamento del posto di lavoro, acquisto di ausili tecnici, rimozione delle barriere architettoniche per attivare anche quanto previsto all'art. 13, lettera c, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per le predette iniziative sono stati impegnati 10.329,14 euro.

EMILIA ROMAGNA

Per l'anno 2001 è stato stanziato un contributo di 165.065, 82 euro per attività di carattere corsuale, che hanno interessato due iniziative per 800 ore di corsi riservati a 24 partecipanti.

LIGURIA

Nel disegno di legge regionale è previsto uno stanziamento di lire 200 milioni (circa 103.230 euro) in termini di competenza e cassa.

LOMBARDIA

La dotazione del Fondo regionale è pari a 3 milioni di euro.

MARCHE

Il Fondo, costituito nel 2000, nei primi due anni di attività è stato finanziato dalla regione per un importo complessivo di 155.000,00 euro.

Negli anni 2000 e 2001 sono stati finanziati n.13 progetti che hanno interessato complessivamente l'assunzione di 35 lavoratori disabili presso cooperative sociali ed il contemporaneo aggiornamento professionale di ulteriori 15 lavoratori, già in servizio presso le stesse cooperative.

PIEMONTE

La dotazione finanziaria per l'anno 2001 è di 2 miliardi di lire per assistenza tecnica, 1 miliardo di lire per progetti di inserimento lavorativo e per contributi aggiuntivi ad enti che svolgono attività di sostegno e integrazione lavorativa dei disabili (art.14, comma 4, lettera a).

Per l'anno 2002 è stato confermato lo stanziamento di 1.549.371 euro, con possibilità di avvalersi delle entrate relative a sanzioni ed esoneri.

TOSCANA

L'attuale stanziamento è pari a 1.178.312,87 euro. Il Comitato regionale di gestione ha indicato le priorità per la concessione dei contributi, con i relativi importi, in particolare: progetti di inserimento, comprensivi di corso di formazione individuale e/o azioni di tutoraggio; rimborso forfettario parziale per spese di trasformazione del posto di lavoro e per la rimozione di barriere architettoniche; programmi presentati dalle cooperative sociali di tipo B) per la creazione di nuovi posti di lavoro; telelavoro nelle imprese; progetti ritenuti meritevoli di accedere agli incentivi previsti dal Fondo nazionale ma non finanziati per carenza di risorse finanziarie.

VENETO

In considerazione della natura integrativa del Fondo, si è orientato il finanziamento verso le attività di tutoraggio per una tipologia di lavoratori di più problematico inserimento; in particolare, con il Fondo regionale si provvede all'incentivazione *una tantum* per assunzioni a tempo indeterminato da parte di aziende non obbligate, nonché in favore di aziende per investimenti in tecnologie correlate al posto di lavoro del disabile.

Per l'esercizio 2001 il Fondo è stato rifinanziato in notevole misura con legge regionale di assestamento; le risorse complessive del Fondo ammontano attualmente a circa 1.150 milioni di lire.

PUGLIA

Per il Fondo regionale è stata accantonata la somma di 4.838.462,75 euro.

h) Certificazioni di ottemperanza.

L'istituto della certificazione di ottemperanza costituisce uno dei passaggi chiave della nuova disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, strumento che ha contribuito in maniera determinante ad alimentare la volontà dei datori di lavoro di assicurare l'adempimento degli obblighi di assunzione.

Com'è noto, a norma dell'articolo 17 della legge n.68, le imprese pubbliche e private che intendono partecipare a bandi per appalti pubblici o che stipulano contratti con pubbliche amministrazioni, sono tenute a dimostrare la condizione di regolarità rispetto agli obblighi di assunzione, condizione che oltre ad essere autocertificata dal legale rappresentante deve essere attestata, a pena di esclusione dalla gara, dai servizi competenti.

Con successivi interventi interpretativi⁶ questa Amministrazione ha provveduto a chiarire taluni profili problematici, emersi nella iniziale esperienza applicativa e sollevati da operatori privati ed istituzionali, in ordine alle modalità di rilascio della certificazione ed al periodo di validità di questa, tenendo conto della particolare delicatezza della tematica; non va trascurato, infatti, l'effetto dirompente che una inadeguata o distorta applicazione dell'istituto potrebbe avere sui livelli di competitività dei datori di lavoro negli equilibri di mercato, implicazione che impone, peraltro, un grado di uniformità applicativa, sull'intero territorio nazionale, assai elevato.

Alla luce dei numeri comunicati dalle regioni, concernenti l'entità delle certificazioni rilasciate nel primo biennio di operatività della legge, deve ritenersi che l'introduzione di tale istituto, oltre ad accreditare la serietà e la correttezza degli imprenditori nella dimostrazione della solidità organizzativa dell'azienda, abbia indirettamente fornito fortissimo impulso alla regolarizzazione delle posizioni pendenti di scopertura delle quote d'obbligo. In tal modo, si è ottenuto il rientro nella legalità di situazioni strutturali e radicalizzate di inadempienza, spesso legate, più che all'inerzia del datore di lavoro, a condizioni oggettive di difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro che, con il nuovo sistema decentrato, con lo sviluppo di un ruolo propositivo e programmatico dei nuovi servizi per l'impiego, con il più ampio ventaglio di possibilità di inserimento a vantaggio sia del lavoratore disabile che del datore di lavoro, tendono, seppure lentamente, a rimuoversi.

L'analisi della tabella seguente, che riporta i dati comunicati dalle regioni e consente il raffronto tra il numero di certificazioni rilasciate nel 2000 e nel 2001 dimostra (pur in mancanza di informazioni disponibili in taluni ambiti territoriali, benché il campione presentato sia assai attendibile), la diffusione del ricorso all'istituto e il significativo incremento nell'arco del biennio che comporta, conseguentemente, l'emersione di inadempienze opportunamente sanate.

Considerato, infatti, che la citata circolare n.79 del 2000 ha fissato in sei mesi il periodo di validità della certificazione di ottemperanza rilasciata dai servizi competenti, i dati comunicati lasciano presumere che il numero delle certificazioni rese sia fortemente indicativo del numero reale delle imprese che, per ciascun anno di riferimento, ne hanno fatto richiesta.

⁶ Circolare n.4/2000 e circolare n.79/2000, pubblicate in appendice.

CERTIFICAZIONI DI OTTEMPERANZA RILASCIATE NEL 2000 E NEL 2001⁷

REGIONI	ANNO 2000	ANNO 2001	TOTALE
ABRUZZO	211	588	799
BASILICATA	279	-	279
PROV.AUT.BOLZANO	280	750	1.030
CALABRIA	-	-	-
CAMPANIA	-	-	2.638
EMILIA ROMAGNA	1.709	2.337	4.046
FRIULI V.GIULIA	259	315	574
LAZIO	-	-	-
LIGURIA	-	-	-
LOMBARDIA	3.272	3.432	6.704
MARCHE	-	-	-
MOLISE	-	752	752
PIEMONTE	-	-	-
PUGLIA	-	-	1.589
SARDEGNA	-	-	-
SICILIA	-	-	2.568
TOSCANA	-	-	1.494
PROV.AUT.TRENTO	-	500	500
VALLE D'AOSTA	-	-	-
VENETO	1.404	3.955	5.359
UMBRIA	327	354	681

⁷ Le cifre mancanti indicano che i dati non sono inseriti, perché dichiarati non rilevanti, o per semplice omissione, nelle relazioni trasmesse dalle regioni

i) Procedimenti di autorizzazione alla compensazione territoriale intra-regionale e all'esonero parziale.

Il quadro che emerge dalle informazioni pervenute dalle regioni è frammentario e incompleto, ad alto grado di approssimazione, e non ha consentito un'analisi attendibile e rigorosa sull'incidenza del ricorso alla possibilità di usufruire di particolari modalità di assunzione, nella più ampia cornice degli obblighi imposti dalla legge.

Volendo comunque tentare un esame di quanto in generale segnalato, anche con riferimento alla denunciata difficoltà di rilevazione presso le province, che ha condizionato la comunicazione delle notizie richieste e la successiva lettura di sintesi effettuata da questa amministrazione, si evidenzia un'assoluta differenziazione, da parte dei servizi provinciali, nel metodo di gestione amministrativa dei procedimenti, che riguarda entrambe le fattispecie di cui si discute, a sua volta determinato dal livello di funzionamento delle nuove strutture preposte al collocamento, meno elevato al sud rispetto alle aree del nord del Paese.

Tuttavia, è necessario effettuare una distinzione: la compensazione territoriale rientra nelle competenze delle amministrazioni locali solo per istanze che riguardano sedi produttive situate nella stessa regione, pertanto in bacini d'utenza con caratteristiche simili, e richiede un'attività istruttoria snella perchè circoscritta ai profili organizzativi dell'impresa.

L'istituto dell'esonero parziale è invece caratterizzato da un lungo e complesso procedimento istruttorio che vede coinvolti, oltre ai servizi per l'impiego, gli ispettorati del lavoro e le Aziende Sanitarie locali, per la certificazione delle particolari condizioni di attività che costituiscono il requisito per accedere all'esonero, cui è consentito ricorrere solo dopo aver verificato, in concreto, l'impossibilità dell'inserimento mirato.

Si tratta, peraltro, di un'attività di verifica che può svolgersi su tutto il territorio nazionale, considerato che, diversamente dalla compensazione territoriale, in questo caso la competenza autorizzatoria dei servizi provinciali (quelli sul cui territorio è ubicata la sede legale) è esclusiva.

A ciò si aggiungono i contestuali adempimenti, a carico del datore di lavoro, di versamento del contributo esonerativo, le cui modalità, unitamente a quelle di accertamento e riscossione degli importi, sono stabilite autonomamente dalle regioni, secondo quanto prescritto dalla legge. Né va trascurato che tali importi dovrebbero affluire ai Fondi regionali per il finanziamento di iniziative di inserimento lavorativo dei disabili, non ancora istituiti in molte regioni o comunque non pienamente operativi.

Pertanto, sull'andamento dei procedimenti e la propensione all'accesso all'istituto influisce notevolmente il grado di efficienza degli uffici e la capacità di collegamento e conseguente raccordo tra i servizi stessi, la cui ottimizzazione è essenziale per un corretto funzionamento degli istituti e di questo in particolare.

L'analisi empirica rivela un ricorso all'esonero parziale abbastanza contenuto nei primi due anni di applicazione della legge⁸; per la valutazione dei dati che di seguito sono rappresentati devono essere presi in considerazione due importanti fattori:

- 1) Il ricorso all'esonero è possibile anche come seconda scelta, ovvero nell'ipotesi in cui il servizio, successivamente alla richiesta di avviamento da parte del datore di lavoro, non abbia individuato alcuna professionalità, presente negli elenchi speciali, in grado di soddisfare l'esigenza manifestata dall'imprenditore. Pertanto, in questa prima fase ancora iniziale di funzionamento del sistema decentrato del mercato del lavoro e di crescita organizzativa dei servizi, il dato sulla diffusione del ricorso all'esonero deve ancora considerarsi relativo e non come valore assoluto.

⁸ Si è scelto di limitare la rappresentazione tabellare e grafica a tale istituto che, rispetto alla compensazione territoriale, comportante unicamente la redistribuzione sul territorio della quota di assunzioni, fornisce indicazioni sulla propensione a non assumere lavoratori disabili da parte dei datori di lavoro, in presenza di condizioni oggettive che lo giustificano.

- 2) I dati presentati e che si riportano nella tabella e nel grafico delle pagine seguenti sono generalmente relativi al numero delle richieste presentate ai competenti servizi, anche se non ancora definite⁹.


⁹ Le eccezioni sono relative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Basilicata, limitatamente alla provincia di Matera, che hanno comunicato, relativamente all'anno 2000 (Veneto, Basilicata e Marche, quest'ultima cumulativamente per il biennio) e 2001 (Trento, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Basilicata) il numero delle autorizzazioni rilasciate.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO - DIVISIONE III

RICHIESTE DI ESONERO PARZIALE ANNO 2000-ANNO 2001

REGIONI	TOTALE
VALLE D'AOSTA	13
PIEMONTE	394
LIGURIA	64
LOMBARDIA	820
PROV.AUT.TRENTO (**)	70
PROV.AUT.BOLZANO (**)	10
FRIULI V.GIULIA (**)	61
VENETO (**)	226
EMILIA ROMAGNA (*)	
TOSCANA	176
MARCHE (**)	20
UMBRIA	57
LAZIO	155
CAMPANIA	217
ABRUZZO	15
MOLISE	8
PUGLIA	41
BASILICATA (**)	22
CALABRIA (*)	
SICILIA	91
SARDEGNA (*)	
TOTALE	2.460




1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro)

(*) DATI NON PERVENUTI

(**) Il dato riportato include le autorizzazioni concesse nel 2000 e nel 2001 per Trento (70), Bolzano (7), Friuli V.G., Veneto (44), Marche (20) e Basilicata -solo Matera- (13)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L'IMPIEGO - DIVISIONE III RICHIESTE DI ESONERO PARZIALE ANNO 2000-ANNO 2001	
REGIONI	TOTALE
VALLE D'AOSTA	13
PIEMONTE	394
LIGURIA	64
LOMBARDIA	820
PROV.AUT.TRENTO (**)	70
PROV.AUT.BOLZANO (**)	10
FRIULI V.GIULIA (**)	61
VENETO (**)	226
EMILIA ROMAGNA (*)	
TOSCANA	176
MARCHE (**)	20
UMBRIA	57
LAZIO	155
CAMPANIA	217
ABRUZZO	15
MOLISE	8
PUGLIA	41
BASILICATA (**)	22
CALABRIA (*)	
SICILIA	91
SARDEGNA (*)	
TOTALE	2.460



1) Fonte dei dati: - Regioni (Assessorato al lavoro)

(*) DATI NON PERVENUTI

(**) Il dato riportato include le autorizzazioni concesse nel 2000 e nel 2001 per Trento (70), Bolzano (7), Friuli V.G., Veneto (44), Marche (20) e Basilicata -solo Matera- (13)